



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Pasqualina Principale ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 5723/2023 R.G., promossa da:

Parte_1, rappresentato e difeso, dall'Avv. Raffaele Della Rotonda, presso il cui studio, sito in Caserta, alla Via Roma n. 74, è elettivamente domiciliata;

- ATTORE -

contro

CP_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Fausto Porcù, con il quale è elettivamente domiciliato in Caserta, alla Via G. Galilei 2/A presso lo studio Forensia Legali Associati;

- CONVENUTO -

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato **Parte_1**, richiamando gli artt. 2043, 2393 e 2395 c.c., proponeva azione di responsabilità nei confronti di **CP_1**, suo germano e amministratore, come egli stesso, della “Fratelli Iorio di Iorio Eugenio e Mario S.n.c.”, società dedita ai servizi funebri (trasformata in data 26.07.2018 in una S.r.l.) per mancata distribuzione degli utili, per gli anni compresi tra il 2015 e il 2018, per un totale di € 103.961,46.

Proponeva, inoltre, sulla base dell'azione di responsabilità, domanda di risarcimento per un importo equivalente agli ulteriori ricavi non dichiarati oggetto di accertamento da parte della Guardia Di

Finanza per il periodo compreso tra il 2016 ed il 2018, determinati dall'omessa fatturazione e/o sottofatturazione relativa ad ulteriori servizi funebri prestati e soggetti ad imposizione fiscale, per un'imponibile da sottoporre a tassazione ed imputabile all'attore pari a € 119.096,16.

La società era stata costituita nel 1987 dai soli fratelli **CP_1** ed **Parte_1**, con una partecipazione del 50% cadauno. Nel 2004 il socio **Parte_1** aveva ceduto il 16% della sua partecipazione al capitale sociale ad **Controparte_2** ed ancora oggi il capitale sociale è così distribuito: **CP_1** 50%, **Parte_1** 34%, e **Controparte_2** 16%.

Si costituiva in giudizio **CP_1** eccependo: l'inammissibilità della domanda proposta in quanto l'art. 12 dello Statuto della S.n.c. prevedeva una clausola compromissoria, in virtù della quale qualunque controversia successivamente insorta tra i soci, tra i soci e la società, tra i soci e l'amministratore o gli amministratori, avrebbe dovuta essere rimessa al giudizio di un collegio arbitrale; il suo difetto di legittimazione passiva in relazione all'azione di responsabilità esperita; l'intervenuta prescrizione di almeno parte del credito vantato, avendo parte attrice notificato la prima costituzione in mora il 17.09.22; la non definitività degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza; l'infondatezza nel merito dell'azione di responsabilità e della domanda risarcitoria.

DIRITTO

Sull'applicabilità della clausola compromissoria al caso di specie

Quanto all'eccezione sollevata dal convenuto relativa all'inammissibilità dell'azione di responsabilità proposta in virtù della clausola compromissoria contenuta nello statuto della "Fratelli Iorio di Iorio Eugenio e Mario S.n.c.", giova premettere che la clausola compromissoria nel nostro ordinamento non rappresenta una clausola accessoria di un contratto o di uno statuto, ma un contratto autonomo ad effetti processuali. In questo senso, si parla di autonomia della clausola compromissoria. Tale principio si ricava dal disposto dell'art. 808 cod. proc. civ. a tenore del quale: "*La validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce*". Esso viene derogato solo in materia fallimentare (art. 83-bis l.fall).

Come chiarito dalla Corte di Cassazione: "*devono ritenersi deferite alla cognizione arbitrale, in virtù della clausola, tutte le controversie che trovano la loro matrice nel contratto, e quindi tutte le controversie relative all'esistenza, alla validità, all'estinzione, alla risoluzione, all'esecuzione del contratto, anche se insorte in tempo successivo all'esaurimento del rapporto contrattuale tra le parti purché relative a situazioni con questo costituite, ivi comprese quelle derivanti dalla intervenuta modificazione dei patti contrattuali*". (Cass., Sez. I Civ., 22 gennaio 1999, n. 565)

Circa l'applicabilità della clausola compromissoria ad una controversia di natura extracontrattuale, come quella relativa ad un'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore da parte di un socio, la Corte di Cassazione è venuta ad indicare che affinché una controversia extracontrattuale sia attribuita alla cognizione arbitrale è necessario che essa sia espressamente menzionata nella clausola compromissoria e, in difetto di tale menzione, non soccorre il criterio interpretativo di cui all'art. 808/quarter cod. proc. civ.: *“giusta il disposto dell'art. 808 bis c.p.c., quando le parti intendano devolvere agli arbitri anche le controversie extracontrattuali scaturenti da un accordo negoziale, debbono prevederlo espressamente. Più precisamente, cioè, dato il tenore dell'art. 808 bis cp.c., non pare potersi sostenere che l'art. 808 quater c.p.c. consenta sempre e comunque, pur in difetto di una espressa estensione della clausola compromissoria, di ricondurre a quest'ultima, quando il suo tenore letterale sia equivoco, non solo le controversie contrattuali ma anche le vicende extracontrattuali connesse alla medesima vicenda negoziale. Muovendo da queste considerazioni è allora preferibile sostenere che l'art. 808 quater c.p.c. consenta una interpretazione favorevole alla competenza arbitrale tutte le volte in cui sorga contrasto sulla portata della clausola compromissoria fermo restando che il deferimento agli arbitri delle controversie extracontrattuali connesse a vicende negoziali debba essere espressamente previsto”*. (Cass., Sez. VI Civ., 13 ottobre 2016, n. 20673)

L'art 12 dello Statuto della “Fratelli Iorio di Iorio Eugenio e Mario S.n.c.”, nella formulazione contenuta nell'atto di modifica dei patti sociali del 05.03.2004, prevede: *“Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci, tra i soci e la società e tra i soci e l'amministratore o gli amministratori, come pure le eventuali controversie che dovessero sorgere relativamente alla determinazione del valore della quota da liquidare agli eredi del defunto o del valore richiesto dal socio cedente nel caso di comunicazione dell'intenzione di cederla, ed in generale qualunque controversia dovesse sorgere circa l'interpretazione e l'esecuzione di questo contratto, sarà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri, nominati dal Rappresentante legale dell'Associazione di Categoria dei Commercianti di Caserta”*.”.

Pertanto, non essendo in tale clausola compromissoria espressamente previsto il deferimento agli arbitri delle controversie extracontrattuali, l'eccezione sollevata dal convenuto sul punto deve essere rigettata.

Sulla legittimazione passiva dell'amministratore rispetto all'azione di responsabilità ex art. 2935 c.c. e sul merito della stessa

Circa la legittimazione passiva di CP_1 rispetto all'azione di responsabilità esperita dall'attore, la Corte di Cassazione è venuta ad indicare che: *“Il socio di una società di persone può agire direttamente nei confronti dell'amministratore per farne valere la responsabilità extracontrattuale per danno diretto e immediato in forza dell'applicazione analogica dell'art. 2395 c.c. ove sia*

dimostrata la mancata presentazione del rendiconto e la conseguente mancata percezione degli utili.” (Cass. Civ. sez. I, 25 gennaio 2016, n. 1261) La responsabilità è extracontrattuale e pertanto il socio agente deve dimostrare oltre al danno e al nesso di causalità anche il dolo o la colpa degli amministratori. (Cfr. Sentenza Tribunale Milano Sez. Impresa 14 dicembre 2023)

*Tuttavia, la Corte ha precisato che: “L’azione individuale del socio nei confronti dell’amministratore di una società non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l’art. 2395 cod. civ. esige che il singolo socio sia stato danneggiato direttamente dagli atti colposi o dolosi dell’amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società; la mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio, poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all’eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale, la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell’amministratore.” Nel caso di specie, di nessun danno può dolersi **Parte_1** derivando la mancata distribuzione degli utili non dalla mancata presentazione del rendiconto o da una illecita distrazione degli stessi, ma essendo conseguenza delle delibere assembleari validamente assunte e mai impugnate. Tanto più che gli utili maturati e non distribuiti, con la trasformazione della precedente società da S.n.c. a **CP_3** sono confluiti in un’apposita riserva e divenuti parte del patrimonio della **CP_3** nella quale l’attore ha tutt’ora la sua invariata partecipazione al capitale sociale ed al relativo patrimonio netto. Pertanto, la azione di responsabilità proposta dall’attore deve essere rigettata, non sussistendone i presupposti.*

Sulla richiesta di risarcimento danni per equivalente derivante dall’accertamento della Guardia di Finanza di ricavi non dichiarati.

L’estrema genericità della richiesta avanzata non consente alcun serio percorso valutativo da parte di questo Tribunale, non essendo neanche stato specifico dall’attore se l’accertamento della Guardia di Finanza relativo ai riferiti ricavi non dichiarati abbia ad oggi carattere definitivo, se lo abbia o meno contestato, essendo stato impugnato invece dalla società **Controparte_4** e da **CP_1**, come da quest’ultimo sostenuto nei propri atti difensivi. Per tutte le considerazioni complessivamente svolte le domande proposte non possono trovare accoglimento.

Sulle spese di lite. Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dell’attività difensiva concretamente svolta, il tutto con riferimenti ai parametri attualmente vigenti di cui al DM 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta le domande proposte da *Parte_1* ;
- condanna l'attore al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore di *CP_1* , che liquida in complessivi € 8.433,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I. V. A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge, da distrarre a favore del difensore antistatario.

Santa Maria Capua Vetere, 03.07.2026

Il Giudice
dott. ssa Pasqualina Principale